

Nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29 maggio 1996

Bozza di linee guida di prevenzione incendi per attività industriali, artigianali e simili".

In relazione al quesito posto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ... sul punto della bozza di cui all'oggetto relativo alle vie di esodo, si comunica quanto segue.

Un sistema di vie di uscita è definito dal D.M. 30 novembre 1983, quale percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Tale definizione di sistema di vie di uscita è identica a quella di vie di emergenza, riportata all'art. 33 del decreto legislativo n. 626/94.¹

Per quanto attiene il termine "luogo sicuro" mentre il D.M. 30 novembre 1983 ne definisce le sue caratteristiche, l'art. 33 del decreto legislativo n. 626/94 ne stabilisce il requisito essenziale.²

L'obiettivo sostanziale è di garantire che le persone presenti possano utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile e raggiungere un luogo nel quale sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati da un incendio.

Una delle misure più importati finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo è quella di limitare la lunghezza del percorso di esodo nell'area dove le persone sono direttamente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio.

Tale lunghezza, nel caso che non sia stabilita dalla normativa vigente, si identifica nel percorso per raggiungere:

- o l'uscita che immette direttamente su luogo sicuro;
- o l'uscita che immette in un compartimento antincendio adiacente all'area da evacuare e dotato di proprie uscite verso luogo sicuro, (p.e. scala protetta, percorso protetto o altro compartimento dotato di idonee vie di circolazione interne che adducano ad uscite su luogo sicuro);
- o l'uscita che immetta su di una scala di sicurezza esterna.

¹ sostituito dal D.Lgs n. 81/08 – Allegato IV - art. 1.5.1.3

² Nelle norme specifiche ove si fa esplicito riferimento al "luogo sicuro", occorre attenersi alla definizione riportata nel DM 30/11/1983. Nelle attività non normate, qualora si ritenga di applicare il DM 10/03/1998 per analogia anche alle attività soggette a controllo VV.F., un luogo sicuro può essere considerato un compartimento antincendio adiacente rispetto ad un altro, dotato di vie d'uscita, ritenendo tutt'ora valide le argomentazioni di cui alla nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29 maggio 1996.